

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO : Esame ed approvazione schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Il **giorno 07 marzo 2019**

ad ore 18.30

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori :

Daldoss Silvano
Zeni Enrico

Assente : Cainelli Katia

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione schema del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2018-2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Ricordato che, con L'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 26 novembre 2018, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei documenti allegati al 31 marzo 2019 e, alla luce di quanto stabilito dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, viene parimenti differito il termine per la

presentazione del Documento unico di Programmazione degli Enti Locali relativo al triennio 2019-2021.

Vista la deliberazione consiliare n. 09 del 16.05.2018 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Ricordato che l'art. 65 del Disegno di legge di bilancio 2017 prevede che, per il triennio 2018–2020, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile **e che, al fine del rispetto dell'equilibrio di bilancio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale m.247 del 2017 e n.101 del 2018 i Comuni possono utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il FPV di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 (art.1 comma 820).**

Considerato che a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla Legge 232/2016;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (**Allegato n. 1**)

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 22.03.2018 con cui è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato e considerato pertanto che dal 2017 viene adottato il piano dei conti integrato, mentre la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato vengono rinviati al 2019 con riferimento al 2018;

Ricordato altresì che in virtù della Legge n.145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) è stato abrogato l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti del bilancio

consolidato e la l'adozione della contabilità economico-patrimoniale viene rinviata al 2020 con riferimento al 2019;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 22.03.2018, ed in particolare gli articoli 8-9-10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio **(Allegato n.3).**

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza .

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. approvato con Legge Regionale n.2 del 03.05.2019;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali soprarichiamto sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voto unanime, espresso per alzata di mano.

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE,** lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 **(allegato n.1);**
- 2) DI APPROVARE,** lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 **(allegato n.2),** unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- 3) DI APPROVARE,** lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario -2019-2021 **(allegato n.3).**

- 4) **DI PROPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2 e 3 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- 5) **DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
- 6) **DI TRASMETTERE** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 7) **DI DEPOSITARE** gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione dei consiglieri comunali, fino al giorno della discussione consiliare, per la loro approvazione;
- 8) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con il voto favorevole unanime dei presenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione TAA approvato con L.R. n.02/2018 ;
- 9) **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 07 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal. 08.03.2019 al 17.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali L.R. n.02/2018

Lì, 07.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 – comma 2 – D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tanel dott. Maurizio
